

17 aprile 2012

**PROCEDURA PER
LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
NELL'ATO 2
LAZIO CENTRALE - ROMA**

Approvato da

- la Conferenza dei Sindaci dell'Ato 2 Lazio Centrale Roma
con Delibera n. 3/12 del 17 aprile 2012

N.B. Il presente documento sostituisce l'allegato 2 "Regolamento di attuazione dell'articolazione tariffaria unica" già approvato con delibera 6/10 del 14 dicembre 2010

PROCEDURA PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Il presente documento disciplina la concessione di agevolazioni tariffarie per nuclei familiari in condizioni socio/economiche disagiate, ponendo particolare attenzione ai nuclei familiari numerosi.

Soggetti che beneficiano delle agevolazioni

Hanno diritto alle agevolazioni di cui al successivo articolo i nuclei familiari che possiedono i seguenti requisiti:

- a) di essere residenti nell'abitazione alimentata dall'utenza per la quale si chiede l'agevolazione;
- b) di non possedere un abitazione classificata nella categoria catastale A/1 (casa signorile), A/7 (villino), A/8 (villa), A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico);
- c) indicatore ISEE fino a €**12.500**;
- d) indicatore ISEE fino a €**15.000** e almeno 4 componenti;
- e) indicatore ISEE fino a €**17.000** e almeno 5 componenti;

I valori delle soglie ISEE sopra citati saranno aggiornati annualmente in base alla variazione dell'indicatore dei prezzi al consumo.

Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte dell'utente

Il nucleo familiare deve presentare richiesta di agevolazione utilizzando gli specifici moduli predisposti dal Gestore, allegando copia dell'attestazione ISEE dell'anno per il quale si richiedono le agevolazioni, del certificato di residenza, di un documento di identità e di una autocertificazione che attesti che l'immobile non appartenga alle categorie descritte nella lettera b) del precedente elenco.

Nel caso di nuclei familiari residenti in un condominio, la suddetta richiesta deve essere presentata allegando, oltre ai documenti previsti al comma precedente, una dichiarazione scritta dell'Amministratore che attesti che il nucleo familiare in questione faccia parte del condominio e quindi il numero di utenza corrispondente.

In entrambi i casi la richiesta deve contenere l'indicazione del numero dell'utenza e il numero dei residenti che compongono il nucleo familiare.

La richiesta deve essere inviata esclusivamente mediante raccomandata A.R. indirizzata al Gestore, presso gli sportelli commerciali o tramite il sito web del Gestore.

Controllo documentazione presentata e sanzioni

Il Gestore si riserva di operare tutti i controlli che riterrà necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni.

Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall'origine, per cui l'intestatario del contratto di fornitura risulterà immediatamente debitore nei confronti del Gestore per una somma corrispondente all'agevolazione già accordata, oltre alla mora e agli interessi legali.

Misura delle agevolazioni

L'agevolazione consisterà nell'erogazione di un rimborso annuale pari alla quota fissa dell'utenza ed alla spesa corrispondente al consumo di 40 m³ per anno di acqua, se consumata, per ciascun componente del nucleo familiare.

Detto importo sarà calcolato applicando le tariffe in vigore per la fornitura di acqua e le tariffe di fognatura e depurazione se il relativo servizio è fornito all'utenza.

La tariffa per la fornitura di acqua sarà applicata distribuendo il volume complessivo da rimborsare all'utenza per i diversi scaglioni di consumo della articolazione tariffaria in vigore partendo dallo scaglione per la tariffa agevolata.

L'agevolazione è un rimborso, quindi nulla è dovuto per l'acqua non consumata.

Periodo di agevolazione e modalità di erogazione

Le agevolazioni hanno validità annuale e devono essere erogate a partire dalle bollette emesse nel secondo semestre dell'anno di richiesta ed entro il primo semestre dell'anno successivo.

L'agevolazione sarà erogata in un'unica soluzione direttamente in bolletta e sarà calcolata pro-quota con riferimento al periodo di competenza della bolletta e non potrà eccedere l'importo complessivo delle bollette relative ad un anno.

In caso di cessazione dell'utenza il contributo sarà erogato in base al numero di giorni in cui l'utenza è stata attiva.

Comunicazione dei risultati

In caso di rigetto dell'istanza di agevolazione il Gestore comunicherà entro il 30 settembre di ogni anno il mancato accoglimento. Altrimenti la domanda si riterrà accolta, fatte salve le verifiche successive che ne accertino la veridicità.

Promozione e diffusione del regolamento

Il Gestore provvederà a dare comunicazione riguardo le presenti procedure tramite avviso contenuto nelle bollette.

Le procedure e la relativa modulistica saranno disponibili presso tutti i canali di contatto del Gestore (web, numero verde, sportelli).

Finanziamento delle agevolazioni

Le agevolazioni sono finanziate attraverso una specifica voce dell'articolazione tariffaria unica dell'ATO2, denominata "contributo di solidarietà".

Il contributo di solidarietà espresso in €/m³ è applicato a tutto il volume erogato all'utenza.

Gli importi incassati relativi al contributo di solidarietà confluiscono in un fondo gestito dal Gestore con contabilità separata.

Qualora non venisse utilizzato l'intero importo questo integrerà le risorse dell'anno successivo.

Insufficienza del fondo

In caso di esaurimento del fondo a disposizione, il Gestore interrompe l'erogazione delle agevolazioni e ne dà comunicazione all'Autorità d'Ambito.

La comunicazione deve contenere:

- quanto incassato come contributo di solidarietà;
- le richieste di agevolazione pervenute;
- le richieste evase;

al fine di consentire all'Autorità d'Ambito di adottare le necessarie misure per integrare il fondo.

La medesima comunicazione deve essere data al termine di ciascun esercizio.